



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019

Con i poteri della GIUNTA COMUNALE

N. **104** del **15/07/2021**

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SS. REDENTORE DI MANFREDONIA DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN QUESTO CENTRO ABITATO ALLA VIA DELLE GARDENIE N. 2 AD USO CASA FAMIGLIA – RINNOVO.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quindici** del mese di **luglio** alle ore 09:00 in Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Antonella CAMBIO che ha adottato la seguente deliberazione.

Risultano Presenti n. 2 e assenti 1:

	PRESENTI	ASSENTI
Dott. Vittorio PISCITELLI	✓	
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA	✓	
Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO		✓

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Su relazione del Dirigente dei Servizi Sociali

Premesso che:

- con Contratto N.5125 di Rep. dell'1.08.2003, si stabiliva, tra l'altro, di dare in concessione, in comodato gratuito, all'Associazione di Volontariato "SS. Redentore" e per essa al suo Presidente, in applicazione all'art.115 dello Statuto Comunale e dell'art. 1803 del Codice Civile, per la durata temporanea di anni 9 (nove), l'immobile comunale sito in questo centro abitato alla Via delle Gardenie n.2, già senza denominazione, meglio individuato nell'allegata piantina planimetrica, per adibirlo ad uso Casa Famiglia per disabili privi di sostegno familiare e per tutte quelle persone in temporanea difficoltà, con funzioni integrative e di sostegno anche per le loro famiglie, ai sensi della disciplina regionale di cui alle delibere di C. R. n.181 del 28.01.92 e n.244 del 16.12.97;
- con deliberazione n. 247 del 25/09/2012, a seguito di apposita richiesta presentata dal Sig Salvatore Coppolecchia, in qualità di Presidente dell'Associazione di Volontariato "SS. Redentore" di Manfredonia con nota prot. n.26708 del 31.07.2012, la Giunta comunale esprimeva atto di indirizzo per il rinnovo del comodato gratuito, a favore dell'Associazione di Volontariato "SS. Redentore" - Via Ospedale S. Lazzaro -Manfredonia (C.F. 92003520712) e per essa al suo legale rappresentante, per la durata di anni 9 (nove), a partire dal 1° agosto 2012 e con scadenza al 31 luglio 2021, dell'immobile comunale innanzi descritto, ad uso Casa Famiglia per disabili privi di sostegno familiare e per tutte quelle persone in temporanea difficoltà, con funzioni integrative e di sostegno anche per le loro famiglie, ai sensi della disciplina regionale di cui alle delibere di C. R. n.181 del 28.01.92 e n.244 del 16.12.97, alle condizioni e modalità tutte previste nelle linee guida allegate al provvedimento;

Vista la nota del 26 maggio 2021 assunta al protocollo comunale n. 22408 presentata dal Sig Salvatore Coppolecchia, in qualità di Presidente dell'Associazione di Volontariato "SS. Redentore" di Manfredonia ad oggetto: "Istanza di rinnovo della concessione in comodato gratuito dell'immobile comunale sito alla Via delle Gardenie n.2, ad uso Casa Famiglia";

Rilevato che la suddetta richiesta è finalizzata, oltre che al proseguimento dell'attività già in essere all'interno di detta struttura, anche per provvedere eventualmente e successivamente all'adeguamento degli spazi disponibili nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla vigente normativa regionale;

Visto e richiamato l'art. 71, co.2 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) che prevede testualmente *"Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile"*;

Rilevato che la giurisprudenza contabile in più occasioni ha osservato che all'interno dell'ordinamento generale o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto di concessione in uso gratuito di beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente locale giacché, stante la loro natura, essi vengono assoggettati, in linea di principio alla disciplina privatistica, non avendo una specifica

destinazione;

Dato atto l'immobile in parola conserva il vincolo di destinazione d'uso per finalità pubblicitiche e la pubblica utilità perseguita rientra nelle finalità a cui l'Ente locale è deputato;

Atteso, quindi, che nel caso di specie, anche in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., **l'attribuzione patrimoniale, anche a titolo gratuito, può essere consentita risultando strumentale al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, trattandosi di azione intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune e pertanto l'attribuzione del bene in parola "anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico" (Sezione regionale Lombardia deliberazione n. 262/2012;**

Considerato che:

- la Casa Famiglia intitolata "Don Mario Carmone", da molti anni, assicura quotidianamente numerosi servizi ai soggetti più fragili della nostra comunità;
- che l'immobile concesso in comodato d'uso gratuito, dopo gli onerosi lavori di ripristino a cura della predetta Associazione, viene effettivamente utilizzato per scopi filantropici, di indiscutibile valenza sociale, con lo svolgimento di numerose attività relative all'accoglienza di disabili gravi, privi di sostegno familiare, con attività di contrasto alla povertà educativa, nonché formative e socializzanti;

Ritenuto, pertanto, in assenza di uno specifico divieto nell'interno ordinamento generale e nella disciplina di settore degli enti territoriali, sussistere le ragioni di fatto e di diritto per rinnovare la concessione in comodato gratuito, del ripetuto immobile sito in questo centro abitato alla Via delle Gardenie n.2, meglio individuato nell'allegata piantina planimetrica, in favore dell'Associazione di Volontariato "SS. Redentore" - Via Ospedale S. Lazzaro -Manfredonia ad uso Casa Famiglia per disabili privi di sostegno familiare e per tutte quelle persone in temporanea difficoltà, con funzioni integrative e di sostegno anche per le loro famiglie, ai sensi della disciplina regionale vigente, struttura regolarmente autorizzata ed iscritta al relativo Registro Regionale;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si sottopone alla Commissione Straordinaria l'adozione del presente atto

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della Giunta Comunale

Vista la relazione del Dirigente sopra riportata;

Ritenuto di dovere condividere quanto affermato da detto Dirigente;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che trattandosi di atto di indirizzo non è necessario acquisire i pareri tecnici di cui all'art. 49 del TUEL;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di esprimere atto di indirizzo per il rinnovo del comodato gratuito, a favore dell'Associazione di Volontariato "SS. Redentore" - Via Ospedale S. Lazzaro -Manfredonia (C.F. 92003520712) e per essa al suo legale rappresentante, per la durata di anni 9 (nove), a partire dal 1° agosto 2021 e con scadenza al 31 luglio 2030, l'immobile comunale sito in questo centro abitato alla Via delle Gardenie n.2, meglio individuato nell'allegata piantina planimetrica, ad uso Casa Famiglia per disabili privi di sostegno familiare e per tutte quelle persone in temporanea difficoltà, con funzioni integrative e di sostegno anche per le loro famiglie, ai sensi della disciplina regionale di cui alle delibere di C. R. n.181 del 28.01.92 e n.244 del 16.12.97, alle condizioni e modalità tutte previste nell'allegate linee guida che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che al formale rinnovo del comodato gratuito dell'immobile in parola ed ad ogni altro adempimento, provvederà, con propria determinazione, il Dirigente del 3° Settore ed ogni altro ufficio interessato;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile come da apposita, separata, unanime votazione favorevole.

RINNOVO DEL COMODATO GRATUITO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "SS. REDENTORE" DI MANFREDONIA, DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN QUESTO CENTRO ABITATO ALLA VIA DELLE GARDENIE N.2, AD USO CASA FAMIGLIA.

Oggetto

Il Comune di Manfredonia concede, in comodato gratuito, a favore dell'Associazione di Volontariato "SS. Redentore" - Via Ospedale S. Lazzaro - Manfredonia (C.F. 92003520712), come sopra rappresentata, l'immobile comunale sito in questo centro abitato alla Via delle Gardenie n.2, meglio individuato nell'allegata piantina planimetrica, ad uso Casa Famiglia per disabili privi di sostegno familiare e per tutte quelle persone in temporanea difficoltà, con funzioni integrative e di sostegno anche per le loro famiglie, ai sensi delle discipline regionali di cui alle delibere di C. R. n.181 del 28.01.92 e n.244 del 16.12.97.

L'Associazione di Volontariato "SS. Redentore" prende atto che il comodato ha natura del tutto provvisoria e può, pertanto, essere revocata in qualsiasi momento qualora il Comune di Manfredonia debba restituire, su richiesta della Regione Puglia, alla originaria destinazione l'immobile, di che trattasi, o anche nel caso in cui debba destinarla ad altro scopo di pubblico interesse nell'ambito della LR.19/04/1995 n. 21.

Utilizzo della Struttura

Fermo restando quanto indicato al precedente articolo, il comodato gratuito è effettuato per la durata di anni 9, ma potrà essere rinnovata, con apposita delibera, e previa intesa con l'Associazione di Volontariato "SS. Redentore", per ulteriori periodi;

Il Comune di Manfredonia, d'intesa con il comodatario, nell'ottica di quella collaborazione sempre auspicabile fra Enti che perseguono, come obiettivo, l'interesse della pubblica utenza, potrà indirizzare presso la struttura utenti bisognosi, assistiti dal Servizio Sociale. L'ammissione sarà disposta dall'Associazione di Volontariato "SS. Redentore" previa verifica delle disponibilità esistenti e delle condizioni di ammissibilità.

Durata

Il comodato avrà la durata di anni 9 (nove) a partire dal 1° agosto 2021 e con scadenza al 31 luglio 2030.

Divieto di sub comodato

Al comodatario è vietato cedere o sublocare a qualsiasi titolo l'immobile.

Obblighi del Comodatario

Il comodatario, pena la decadenza del comodato, ha l'obbligo di utilizzare l'immobile quale Casa Famiglia per disabili privi del sostegno familiare e per tutte quelle persone in temporanea difficoltà, con funzioni integrative e di sostegno anche per le loro famiglie, ai sensi delle discipline regionali di cui alle delibere di C. R. n.181 del 28.01.92 e n.244 del 16.12.97;

Il comodatario sarà direttamente responsabile verso la P.A. dell'esatto adempimento degli oneri assunti. Sarà inoltre direttamente responsabile per ogni danno arrecato alle persone o alla proprietà nell'esercizio del diritto del comodato e per l'attività svolta secondo la presente convenzione.

Facoltà di Revoca

La grave inosservanza agli obblighi innanzi previsti a carico dell'Associazione comporta "ipso facto" la facoltà, incondizionata ed incondizionabile, da parte dell'Amministrazione comunale di

risolvere in ogni tempo il presente contratto, previo avviso scritto all'Associazione medesima, da notificarsi almeno 30 gg. prima della data dalla quale avrà effetto, senza che la stessa Associazione possa pretendere indennizzi di sorta.

Resta in ogni caso confermato che qualora la P.A., in conformità a quanto citato, debba revocare la concessione, nessun rimborso, né indennità sarà dovuto aNAssociazione di Volontariato "SS. Redentore", costituendo ciò condizione essenziale della concessione.

Limiti del comodato

Il Comune di Manfredonia, potrà, se lo riterrà opportuno, tramite un proprio funzionario dell'Assessorato ai Servizi Sociali, ispezionare il locale, di che trattasi al fine di verificare il rispetto dei termini del presente accordo e l'andamento delle attività svolte e che le stesse vengano realizzate nel rispetto della reale dignità della persona, senza discriminazioni di carattere etnico, politico e religioso; Restano acquisite al Comune le opere straordinarie e ordinarie eventualmente realizzate dal comodatario; quelle effettuate in assenza di concessione o autorizzazione edilizia saranno, a discrezionalità della Pubblica Amministrazione, acquisite in proprietà o demolite o asportate, con oneri a carico del comodatario. Nessuna modificazione potrà essere effettuata senza esplicita autorizzazione del Comune concedente;

Polizza assicurativa

Il comodatario dichiara di aver in corso una polizza stipulata con la Compagnia Assicuratrice _____ - Agenzia di _____ - n. _____ del _____ e n. _____ del _____ per infortuni e malattie derivanti da eventi connessi allo svolgimento dell'attività, a favore dei propri operatori, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi degli artt.4 e 7 della legge n.266/1991;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to Dott. Vittorio PISCITELLI

f.to Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA

Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, su attestazione dell'operatore amministrativo addetto, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno **20/07/2021** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

L'addetto amministrativo

f.to Raffaele Gramazio

Il Vice Segretario Generale

f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, commi 3 e 4, D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

In data 15/07/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.lgs. 267/2000).

in data _____, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line di questo Comune (Art. 134, comma 3 D.lgs. 267/2000).

Il Vice Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda